



Scuola interregionale Puglia, Campania, Basilicata e Calabria

SEMINARIO

Valorizzazione e gestione dei beni confiscati alla criminalità organizzata

Lucio Guarino

**NORMATIVA DI RIFERIMENTO, AVVISO PUBBLICO PER
AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE E SCHEMA BENI CONFISCATI
- PUBBLICAZIONE SU INTERNET**

Reggio Calabria 12 e 13 aprile 2010

Art. 14 legge 646/82

- Aggiunge gli articoli 2 bis 2 ter e 2 quater alla legge 575/65, permette allo Stato, attraverso il tribunale competente, di sequestrare e successivamente acquisire al proprio patrimonio attraverso la confisca quei beni di cui un soggetto non poteva giustificare la legittima provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risultava essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria attività economica, nonché dei beni che risultavano essere frutto di attività illecite o ne costituivano il reimpiego.

Decreto legge n. 230 del 14 giugno 1989

- Introduce la figura di un amministratore per occuparsi della custodia della conservazione e dell'amministrazione dei beni confiscati senza però attribuirvi reali poteri di amministrazione e gestione e quindi senza riuscire a superare i limiti della Rognoni La Torre.

Legge 109/96

- Completa, integrandolo, l'impianto introdotto dalla legge Rognoni La Torre, e che regola appunto la fase, successiva alla confisca, dell'uso concreto dei beni confiscati alle mafie.

Punti di forza legge 109/96

- Restituzione alla collettività dei beni delle mafie in chiave risarcitoria del danno diffuso prodotto dalla loro presenza, ma anche e soprattutto alto valore simbolico della legge in quanto consente di restituire alla società civile quello che le mafie le avevano sottratto con il sangue e la forza dell'intimidazione, creando al contempo occasioni di lavoro e di sviluppo in luoghi che sono stati per tanto, troppo tempo simbolo del sopruso e dell'illegalità.

Punti di debolezza leggi antimafia su aggressione patrimoni

- L'esperienza concreta ha segnalato la necessità di una riforma complessiva della normativa per superare limiti, incongruenze, lentezze, ritardi, ostacoli che si sono riscontrati e che hanno impedito alla legislazione antimafia sul piano del contrasto ai patrimoni illeciti di avere quella piena effettività che uno Stato di diritto deve assicurare alle sue leggi.

Interventi legislativi di riforma della materia -Obiettivi

- Eliminare le criticità riscontrate per riuscire a conferire alla destinazione dei beni confiscati realmente il senso della pubblica utilità.
- Sostituire la gestione dell'Agazia del Demanio, tranne qualche eccezione poco professionale scarsamente efficace e poco incisiva, con quella, coordinata e realmente responsabile, di un nuovo organismo specializzato, articolato territorialmente, che potrà garantire la massima funzionalità del sistema, con il compito anche di vigilare, intervenire e governare direttamente, con adeguati poteri, il transito dei beni dal sequestro in danno delle mafie alla restituzione alla collettività.
- Ridurre sensibilmente i termini del procedimento per impedire che l'osservanza nella prassi di termini eccessivamente lunghi faccia pervenire i beni confiscati agli assegnatari in condizioni di abbandono o di degrado tali da renderne impossibile od ostacolarne l'uso.
- Responsabilizzazione Enti territoriali nella gestione dei beni confiscati.

Il procedimento di destinazione

- La cancelleria dell'ufficio giudiziario che ha emesso il provvedimento definitivo di confisca lo comunica, all'ufficio del territorio dell'Agazia del Demanio che ha sede nella provincia ove si trovano i beni o ha sede l'azienda confiscata, nonché al prefetto territorialmente competente e all'Agazia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata .
- L'Agazia ricevuta la comunicazione dalla cancelleria dell'ufficio giudiziario che ha emesso il provvedimento definitivo di confisca adotta tutte le determinazioni necessarie al fine di assicurare la tempestiva destinazione dei beni confiscati.

Interventi legislativi di riforma della materia -Obiettivi

- Eliminare le criticità riscontrate per riuscire a conferire alla destinazione dei beni confiscati realmente il senso della pubblica utilità.
- Sostituire la gestione dell'Agencia del Demanio, tranne qualche eccezione poco professionale scarsamente efficace e poco incisiva, con quella, coordinata e realmente responsabile, di un nuovo organismo specializzato, articolato territorialmente, che potrà garantire la massima funzionalità del sistema, con il compito anche di vigilare, intervenire e governare direttamente, con adeguati poteri, il transito dei beni dal sequestro in danno delle mafie alla restituzione alla collettività.
- Ridurre sensibilmente i termini del procedimento per impedire che l'osservanza nella prassi di termini eccessivamente lunghi faccia pervenire i beni confiscati agli assegnatari in condizioni di abbandono o di degrado tali da renderne impossibile od ostacolarne l'uso.
- Responsabilizzazione Enti territoriali nella gestione dei beni confiscati.

Le somme di denaro, i titoli, i beni mobili

- L'Agencia dovrà riversare nella casse dello Stato le somme di denaro confiscate che non debbano essere utilizzate per la gestione di altri beni confiscati o che non debbano essere utilizzate per il risarcimento delle vittime dei reati di tipo mafioso, le somme ricavate dalla vendita dei beni mobili non costituiti in azienda, ivi compresi quelli registrati, e dei titoli, al netto del ricavato della vendita dei beni finalizzata al risarcimento delle vittime dei reati di tipo mafioso, le somme derivanti dal recupero dei crediti personali.
- In questi ultimi due casi i proventi sono destinati al finanziamento degli interventi per l'edilizia scolastica e per l'informatizzazione del processo

I beni immobili e i beni aziendali

- Il Consiglio di Amministrazione dell'Agenzia sulla base della stima del valore risultante da apposita da altri atti giudiziari, salvo che sia ritenuta necessaria dall'Agenzia una nuova stima, provvede alla destinazione entro novanta giorni dal ricevimento della comunicazione della cancelleria dell'ufficio giudiziario che ha emesso il provvedimento di confisca prorogabili di ulteriori novanta giorni in caso di operazioni particolarmente complesse.

Destinazione beni aziendali

- all'affitto quando vi siano fondate prospettive di continuazione o di ripresa dell'attività produttiva, a titolo gratuito, senza oneri a carico dello Stato, a cooperative di lavoratori dipendenti dell'impresa confiscata, a titolo oneroso, a società e ad imprese pubbliche o private.
- alla vendita o alla liquidazione qualora vi sia una maggiore utilità per l'interesse pubblico o qualora la vendita medesima sia finalizzata al risarcimento delle vittime dei reati di tipo mafioso, per un corrispettivo non inferiore a quello determinato dalla stima, a soggetti che ne abbiano fatto richiesta.

Destinazione beni immobili

l'Agenzia con proprio provvedimento potrà:

a) mantenerli al patrimonio dello Stato per finalità di giustizia, di ordine pubblico e di protezione civile e, ove idonei, anche per altri usi governativi o pubblici connessi allo svolgimento delle attività istituzionali di amministrazioni statali, agenzie fiscali, università statali, enti pubblici e istituzioni culturali di rilevante interesse.

b) trasferirli per finalità istituzionali o sociali, in via prioritaria, al patrimonio del comune ove l'immobile è sito, ovvero al patrimonio della provincia o della regione.

c) trasferirlo necessariamente al patrimonio del comune ove il bene è sito. qualora il bene immobile è stato confiscato per il reato di cui all'articolo 74 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990 n° 309.

Vendita beni immobili

- Qualora i beni immobili non siano destinati alla vendita finalizzata al risarcimento delle vittime dei reati di tipo mafioso o di cui non sia possibile effettuare la destinazione o il trasferimento per le finalità di pubblico interesse.

Procedimento di vendita

- Alla vendita provvede l'Agenzia osservando, in quanto compatibili, le disposizioni del codice di procedura civile e la specifica successiva disciplina regolamentare a cui il legislatore ha rinvio.
- L'avviso di vendita è pubblicato nel sito internet dell'Agenzia, e dell'avvenuta pubblicazione viene data altresì notizia nei siti internet dell'Agenzia del demanio e della prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia interessata.

Soggetti legittimati all'acquisto

- Diritto di opzione a cooperative edilizie costituite da personale delle Forze armate e da personale delle Forze di polizia
- Diritto di prelazione a enti territoriali ove sono ubicati i beni a cui il legislatore riconosce un diritto di prelazione all'acquisto.
- Qualora il diritto di prelazione non venga esercitato la vendita è effettuata agli enti pubblici aventi tra le altre finalità istituzionali anche quella dell'investimento nel settore immobiliare, alle associazioni di categoria che assicurano maggiori garanzie e utilità per il perseguimento dell'interesse pubblico e alle fondazioni bancarie

Corrispettivo della vendita

- La vendita è effettuata per un corrispettivo non inferiore a quello determinato dalla stima formulata in sede di destinazione
- Qualora, entro novanta giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso di vendita, non pervengano all'Agenzia proposte di acquisto per il corrispettivo indicato, il prezzo minimo della vendita non può, comunque, essere determinato in misura inferiore all'80 per cento del valore della suddetta stima.

Le garanzie a tutela nella vendita

- In caso di alienazione dei beni confiscati a terzi l'Agenzia dovrà richiedere al prefetto della provincia interessata un parere obbligatorio, da esprimere sentito il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, e ogni informazione utile affinché i beni non siano acquistati, anche per interposta persona, dai soggetti ai quali furono confiscati, da soggetti altrimenti riconducibili alla criminalità organizzata ovvero utilizzando proventi di natura illecita.

I proventi della vendita

I proventi derivanti dalla vendita dei beni immobili affluiscono al Fondo unico giustizia per essere riassegnati, nella misura del 50 per cento, al Ministero dell'interno per la tutela della sicurezza pubblica e del soccorso pubblico e, nella restante misura del 50 per cento, al Ministero della giustizia, per assicurare il funzionamento e il potenziamento degli uffici giudiziari e degli altri servizi istituzionali, in coerenza con gli obiettivi di stabilità della finanza pubblica.

Demolizione dei beni immobili

- Nelle ipotesi previste dalle norme in materia di tutela ambientale e di sicurezza, ovvero quando il bene sia improduttivo, oggettivamente inutilizzabile, non destinabile o non alienabile, l'Agenzia, con delibera del Consiglio direttivo, adotta i provvedimenti di distruzione o di demolizione.

L'utilizzo dei beni immobili da parte degli enti locali

- Gestione diretta, singolarmente o in forma associata, per finalità sociali o istituzionali anche per fini di lucro
- Gestione per finalità sociali mediante affidamento a terzi a titolo gratuito

Compiti dell'Ente

- Il bene immobile confiscato alla mafia una volta destinato all'Ente locale viene acquisito al patrimonio indisponibile.
- L'Ente dovrà amministrare il bene conformemente alle specifiche previsioni sancite dalle norme primarie, dalle norme secondarie emanate nell'esercizio della propria autonomia normativa secondo le necessità della propria organizzazione nonché al generale obbligo di diligenza che grava sulle Amministrazioni pubbliche nell'amministrazione del patrimonio proprio.

Compiti dell'Ente/2

- Acquisizione del bene al proprio patrimonio
- Obbligo della inventariazione
- Onere della trascrizione
- Obbligo della pubblicità
- Assegnazione ad apposito servizio

Compiti dell'Ente/3

- Importanza del governo e della razionalità delle scelte da operare, per il perseguimento dell'interesse pubblico, nella gestione dei beni confiscati.
- Verifica in positivo dell'utilità e della vantaggiosità per la pubblica amministrazione del conferimento di certi diritti o poteri al privato.
- Redazione di appositi piani e programmi, tra i quali vanno certamente inclusi il bilancio annuale e i suoi allegati obbligatori, la relazione previsionale e programmatica e il bilancio pluriennale come definiti dal Testo unico degli Enti locali.
- Assegnazione risorse per gestione

La teoria dell'accordo procedimentale

- Parte della dottrina negli ultimi tempi ha voluto abbandonare il modulo bifasico (quello pubblicistico e privatistico) ed inquadrare la fattispecie nell'ambito degli accordi procedimentali di cui all'articolo 11 della legge 241/90.
- Si avrebbe in questo caso una inversione dell'ordine sequenziale del procedimento volto alla costituzione del rapporto in quanto non si avrebbe prima il provvedimento concessorio e successivamente la convenzione volta regolare i rapporti tra le parti, bensì un accordo preliminare regolativo del rapporto trasfuso successivamente nell'atto concessorio finale.
- Si consente anche al privato di partecipare alle scelte discrezionali della pubblica amministrazione concordando con essa i termini giuridici ed economici di disciplina del rapporto.

Strumenti per prevenire infiltrazioni criminali

- L'ordinamento prevede una serie di regole e di procedure tipiche, applicabili anche agli iter amministrativi per l'affidamento delle concessioni di beni, volte ad assicurare, in generale, la repressione o la prevenzione da possibili condizionamenti ad opera della criminalità organizzata destinati a suscitare allarme sociale particolarmente intenso ed a pregiudicare il corretto svolgimento dell'attività amministrativa.
- Tra gli strumenti messi a disposizione degli operatori dall'Ordinamento per fronteggiare tali fenomeni vi sono certamente le informative prefettizie.

Le informative prefettizie

- Le informazioni scritte del Prefetto, sono uno strumento, con funzione spiccatamente cautelare e preventiva di contrasto della criminalità organizzata finalizzate alla attestazione della sussistenza o meno di "tentativi di infiltrazione mafiosa", di cui all'art. 4 del D.Lgs. n. 490/1994, rilasciate sulla base dei presupposti e con le modalità di cui agli artt. 10, 11 e 12 del regolamento.
- In questo senso, l'art. 4 del D.lgs. n. 490/1994, solo parzialmente modificato dal D.p.r. 252/1998, esclude la possibilità per le pubbliche amministrazioni, enti pubblici e gli altri soggetti attivi del procedimento, di stipulare, approvare o autorizzare contratti e subcontratti ovvero di rilasciare o consentire concessioni o erogazioni di importo superiore al valore stabilito nell'art. 10, comma 1, del D.p.r. 252/1998, con persone fisiche, imprese, associazioni, società e consorzi che, sulla scorta delle specifiche informazioni assunte e fornite dalla competente prefettura, risultino interessate da tentativi di infiltrazione mafiosa.

Gli effetti delle informative positive

- Qualora il Prefetto attesti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 del D.P.R. n. 252/1998, che a carico dei soggetti interessati emergono elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa, non si potrà procedere alla concessione.
- Decorso il termine di quarantacinque giorni dalla richiesta, in assenza delle informazioni del Prefetto, si potrà, ai sensi dell'art. 11 del D.P.R. n.252/98, procedere al rilascio della concessione, apponendo negli stessi, tuttavia, l'apposita condizione risolutiva, ossia la previsione del recesso dal contratto in caso di informativa positiva.
- Nel caso di informativa atipica positiva sebbene non produce l'effetto legale del divieto a contrarre tuttavia deve essere valutata, per la sua specificità, discrezionalmente dal pubblico funzionario ai fini dell'accertamento del possesso dei requisiti soggettivi dell'impresa interessata, per decidere se addivenire o no alla stipula del contratto.

La convenzione

- Per effetto della concessione sorge un rapporto di diritto pubblico tra la pubblica amministrazione concedente e il concessionario il quale acquisisce come detto innanzitutto il diritto all'uso del bene.
- La convenzione dovrà necessariamente disciplinare la durata, le modalità d'uso del bene, le modalità di controllo sulla sua utilizzazione, le cause di risoluzione del rapporto, le modalità del rinnovo e la specificazione ulteriore dei poteri autoritativi riservati all'amministrazione (di direzione, controllo, repressivi, caducatori).

La disciplina del rapporto concessorio

- In ordine alla disciplina applicabile al rapporto concessorio, avendo lo stesso la natura di vero e proprio negozio di diritto privato, sarà soggetto, tenuto conto della gratuità della concessione, alla disciplina del codice civile in materia di comodato, sebbene la presenza di profili pubblicistici ne caratterizza imprescindibilmente la natura.

I doveri del concessionario

- Il concessionario al fine di garantire una corretta ed efficiente gestione del bene confiscato a lui affidato dovrà usare il bene con ogni cura e con la diligenza del buon padre di famiglia, dovrà custodire e conservare la cosa, e dovrà astenersi dal recare danni e deterioramenti al bene
- L'obbligo di conservazione riguarda tutto quel complesso di atti e comportamenti necessari a mantenere l'integrità della cosa; quello di custodia si riferisce invece all'attività di semplice vigilanza sulla cosa.
- Nell'uso della cosa il comodatario sarà invece tenuto alla diligenza ordinaria, rispondendo dei deterioramenti prodotti dall'uso solo se vi sia stata colpa o per aver usato la cosa in modo anomalo.

I doveri del concessionario 2

Al fine di consentire una costante verifica sul corretto uso del bene da parte del concessionario la PA nell'atto concessorio può imporgli ulteriori obblighi accessori quale ad esempio l'obbligo di trasmettere periodicamente l'elenco dei soci, degli amministratori e del personale impiegato per l'espletamento delle attività previste nella e di comunicare immediatamente ogni eventuale variazione, a trasmettere annualmente copia dei bilanci relativi all'ultimo esercizio chiuso completi degli allegati di legge nonché una relazione dettagliata dell'attività svolta dalla quale si evincano i risultati raggiunti.

Il perimento della cosa

- Nel caso di perimento della cosa, causa generale di scioglimento del contratto come qualsiasi ulteriore ipotesi di sopravvenuta impossibilità di attuazione del godimento pattuito, il concessionario comodatario è esonerato da responsabilità solo se la cosa perisce per caso fortuito, o per fatto a lui non imputabile.
- In accordo con le regole generali si verifica nelle ipotesi previste dalla norma un'inversione dell'onere della prova: sarà il comodatario a dover offrire la prova liberatoria, dimostrando la mancanza di colpa.
- Tuttavia il secondo comma dell'articolo 1805 del c.c. fa gravare sul comodatario la responsabilità del perimento della cosa anche per fatto a lui non imputabile, nel caso di un uso della cosa diverso da quello cui essa era destinata o per un tempo più lungo di quello stabilito e quindi da ricondursi alla colpa dipendente dalla violazione del contratto.
- La norma stabilisce una presunzione iuris tantum che il comodatario potrebbe eliminare provando che la cosa sarebbe perita ugualmente ex art. 1221.

Le spese sulla cosa

- Per quanto riguarda la disciplina delle spese necessarie per l'uso della cosa ai sensi del codice civile queste gravano di norma sul concessionario, quale limitazione naturale del vantaggio dedotto in contratto.
- Si sostiene quindi che il concessionario comodatario non abbia mai diritto al rimborso, neanche a titolo di arricchimento, nel caso di spese sostenute per la manutenzione ordinaria, la custodia e la conservazione. In ordine alle spese straordinarie di conservazione, quando siano necessarie e urgenti, sono a carico del comodante in ragione del di lui obbligo a mantenere la cosa concessa in godimento in stato da servire all'uso convenuto.
- Il concessionario, in caso di necessità e urgenza, ha l'obbligo di anticipare le somme relative alle spese straordinarie acquisendo il diritto al rimborso, anche se non ha preavvertito la PA. La necessità e l'urgenza devono essere caratteri obiettivi e la straordinarietà non dipende dall'entità della spesa.
- E' possibile pattuire una diversa ripartizione delle spese salvo sempre il limite di gratuità del contratto.

I controlli della PA sull'attività

- il soggetto concessionario è sottoposto dalla PA ad un particolare regime di controlli e di vigilanza da parte della pubblica amministrazione concedente.
- La ratio di tale potere di controllo si rinviene nell'esigenza di garantire che il concessionario svolga la gestione con regolarità ed in conformità al principio di buona amministrazione.
- Il controllo che si realizza attraverso un'attività preventiva di direzione e con successivi interventi volti a verificare l'attività del concessionario può essere di carattere tecnico (controlli tecnici sull'attività, sulla capacità professionale del personale, ecc.) sia di carattere economico (sulla gestione finanziaria, sulle spese, sui bilanci).
- I controlli poi possono attenersi sia alla legittimità sia al merito. In particolare nella legittimità rientra l'osservanza delle clausole dell'atto di concessione, mentre nel merito la valutazione dell'uso fatto del bene.

La competenza giurisdizionale

- La competenza su ogni controversia su interessi e diritti relativa alla costituzione, modificazione ed estinzione del rapporto concessorio, nonché le controversie risarcitorie consequenziali all'annullamento di atti illegittimi è riservata al giudice amministrativo.
- Spettano al giudice ordinario per consolidata giurisprudenza le controversie sull'interpretazione ed esecuzione dei contratti nonché la tutela possessoria del concessionario nei confronti dei terzi.

COMUNE DI

PROVINCIA DI

Settore.....

AVVISO PUBBLICO

PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE A FAVORE DI SOGGETTI PRIVATI DI BENI CONFISCATI ALLA MAFIA DI PROPRIETA’ DEL COMUNE DI

Oggetto del presente avviso è l’indizione di apposita selezione aperta al territorio per l’individuazione degli Enti cui concedere in uso i beni immobili confiscati alla mafia facenti parte del patrimonio indisponibile del Comune di, meglio individuati nell’allegato A e non utilizzati per finalità istituzionali, d’ora innanzi denominati più semplicemente “beni”.

I beni sono concessi a titolo gratuito con atto di concessione amministrativa.

Ai sensi dell’art 2 undecies comma 2 lettera b) della legge 575/65 come integrato da ultimo dalla legge 50/2010, possono avanzare richiesta di concessione comunità, anche giovanili, enti, organizzazione di volontariato di cui alla legge 21 agosto 1991, n.266, e successive modificazioni, cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n.381, comunità terapeutiche e centri di recupero e cura di tossicodipendenti di cui al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n.309, e successive modificazioni, nonché alle associazioni di protezione ambientale riconosciute ai sensi dell’articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni che manifestano il proprio interesse.

Non si terrà pertanto conto di istanze provenienti da soggetti non rientranti nelle suddette categorie.

I soggetti interessati alla concessione di uno o più beni di cui all’allegato elenco, dovranno avanzare all’Amministrazione Comunale, per ciascun bene che intendono ottenere in concessione, apposita richiesta scritta per ottenerne la relativa assegnazione.

La richiesta di concessione deve essere compilata, in carta semplice, firmata dal legale rappresentante e indirizzata al Comune di.....Ufficio.....da presentarsi al protocollo generale dell’Ente entro e non oltre il

Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. n. 445/2000 non è richiesta autenticazione della sottoscrizione ma il legale rappresentante sottoscrittore deve allegare, pena l’esclusione, semplice copia fotostatica di un proprio documento di identità.

La richiesta, pena il non accoglimento, oltre ad essere sottoscritta dal legale rappresentante dell’Ente, deve recare l’indicazione precisa:

- della denominazione, della natura giuridica, della sede legale e del recapito dell’Ente richiedente; Alla richiesta dovrà essere allegato, in originale o copia conforme autenticata a norma di legge:

1) a1) Per Enti, Comunità, Associazioni riconosciute e non: l’atto costitutivo e lo statuto, il verbale del rinnovo delle cariche sociali per i consigli direttivi e il verbale di nomina del rappresentante legale.

a2) Per le Cooperative Sociali: l’atto costitutivo, lo statuto, il verbale di rinnovo delle cariche sociali per i consigli direttivi, il verbale di nomina del rappresentante legale e il certificato d’iscrizione all’Albo delle Società Cooperative presso la Camera di Commercio, Sezione Cooperative a mutualità prevalente, secondo quanto previsto dal Decreto 23 giugno 2004 del Ministero delle Attività Produttive.

a3) Per le organizzazione di volontariato di cui alla legge 21 agosto 1991, n.266, e successive modificazioni: l’atto costitutivo o atto equipollente, lo statuto, il verbale di rinnovo delle cariche sociali per i consigli direttivi, il verbale di nomina del rappresentante legale e il Decreto

d'iscrizione al Registro Regionale delle Organizzazioni di volontariato di cui alla legge regionale

a4) Per le comunità terapeutiche e centri di recupero e cura di tossicodipendenti di cui al DPR 9 ottobre 1990, n.309 e successive modificazioni: l'atto costitutivo o atto equipollente, lo statuto, il verbale di rinnovo delle cariche sociali per i consigli direttivi, il verbale di nomina del rappresentante legale e il Decreto di riconoscimento come Ente ausiliario della Regione o dello Stato.

A5) Per le associazioni ambientaliste riconosciute ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni: l'atto costitutivo o atto equipollente, lo statuto, il verbale di rinnovo delle cariche sociali per i consigli direttivi, il verbale di nomina del rappresentante legale e il Decreto di riconoscimento.

2) Dichiarazione resa dal rappresentante legale ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, con la quale si attesti che l'Ente:

a) non si trova in condizioni di incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione e di essere in regola con la normativa vigente in materia di antimafia;

b) si obbliga ad applicare, per i soci dipendenti o dipendenti dell'Ente, le condizioni normative e retributive quali risultanti dai contratti collettivi di categoria e da eventuali accordi integrativi degli stessi;

c) si obbliga a osservare le norme in materia di prevenzione, protezione e sicurezza del lavoro contenute nel D. L.vo n. 626/94 e successive modificazioni;

d) di essere a conoscenza dei luoghi dei quali richiede la concessione e di aver preso piena cognizione di tutte le circostanze generali e particolari che possano influire sull'espletamento dell'attività;

e) si obbliga a comunicare tempestivamente all'Ente qualsiasi variazione della compagine sociale e/o del personale da impiegare nell'attività.

3) Il progetto di utilizzazione del bene del quale si richiede la concessione redatto e sottoscritto anche da tecnico specializzato, con allegata relazione descrittiva delle attività che si intendono realizzare e relativo cronogramma;

4) Una relazione analitica descrittiva delle attività già svolte dall'Ente su beni confiscati alla mafia.

5) Una relazione analitica descrittiva delle attività, svolte nell'ultimo triennio dall'Ente, analoghe a quelle che si intendono realizzare sul bene.

In riferimento ai punti 3 e 4 è necessario indicare in ciascuna relazione:

- Tipologia di servizio e destinatari;
- Committenti per i quali si è svolto il servizio (Enti locali, altro);
- Data d'inizio e di scadenza dell'affidamento;
- Numero totale di mesi di gestione;
- Eventuali estremi dell'atto di affidamento;

6) L'elenco nominativo dei soci e degli amministratori dell'Ente richiedente;

7) L'elenco nominativo del personale che l'Ente richiedente intende impiegare a qualsiasi titolo per l'espletamento dell'attività sul bene con allegato il relativo curriculum vitae debitamente sottoscritto dagli interessati;

Anche gli atti di cui ai punti 3), 4), 5), 6), 7) devono essere debitamente sottoscritti dal legale rappresentante dell'Ente richiedente.

Il plico contenente l'offerta e le documentazioni, pena l'esclusione dalla selezione, deve pervenire, a mezzo raccomandata del servizio postale, ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata, entro il termine perentorio del entro le ore all'Ufficio Protocollo Generale del Comune di, Via/Piazza, CAP..... Comune..... (...); è altresì facoltà dei richiedenti la consegna a mano del plico. Il plico recapitato a mano potrà essere consegnato allo stesso indirizzo di cui sopra dalle ore 9,00 alle ore 12 di ogni giorno lavorativo escluso il Sabato e dalle ore 8,30 alle ore 9,00 del giorno della selezione

Il plico deve essere idoneamente sigillato, controfirmato sui lembi di chiusura, e deve recare all'esterno - oltre all'intestazione del mittente e all'indirizzo dello stesso - la seguente dicitura

“Richiesta concessione bene confiscato alla mafia sito in (.....) Via /Piazza/Contrada.....

Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti.

Il plico deve contenere al suo interno due buste, a sua volta sigillate con ceralacca e controfirmate sui lembi di chiusura, recanti l'intestazione del mittente e la dicitura, rispettivamente "A - Documentazione" e "B – Offerta progetto".

Nella busta “A – Documentazione” devono essere contenuti, a pena di esclusione, oltre alla richiesta di concessione anche tutti i documenti di cui ai punti 1) e 2) del presente avviso. Nella busta “B – Offerta Progetto” devono essere contenuti, a pena di esclusione, tutti i documenti di cui ai punti 3), 4), 5), 6), 7), del presente avviso.

Le istanze, la documentazione e le proposte progettuali saranno valutate da apposita Commissione.

La Commissione presieduta dal dell’Ente, acquisite le richieste, individuerà il concessionario sulla base di una valutazione comparativa delle ipotesi progettuali presentate che devono essere tese al miglioramento ed allo sviluppo dei beni e che, nel rispetto delle prescrizioni del decreto di destinazione dell’ Agenzia del Demanio Direzione Centrale per i servizi immobiliari Direzione Gestione beni confiscati –OPPURE dell’Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata siano maggiormente rispondenti all’interesse pubblico e alle finalità della legge 575/65.

Si terrà conto anche dell’esperienza posseduta dal soggetto richiedente nell’ambito dell’attività per lo svolgimento della quale viene richiesta l'assegnazione del bene e relativa all’ultimo triennio, della sua esperienza in materia di gestione di beni confiscati, della sua struttura e della dimensione organizzativa.

Si privilegerà, ove possibile, l’uso plurimo dei beni da parte di più soggetti interessati.

Ai fini della valutazione comparativa per l’individuazione del concessionario si seguiranno i seguenti criteri che si riferiscono ad una pluralità di elementi in merito alla capacità tecnica organizzativa e alla qualità del progetto diversificati ed a cui viene attribuito un punteggio come segue:

Punto a): Capacità tecnica relativamente all’esperienza e alla professionalità acquisita esclusivamente nella gestione, nell’ultimo triennio, di attività identica a quella che si intende realizzare sul bene per conto di Enti pubblici o privati e quindi in rapporto di convenzione con queste ultime, per la quale sarà attribuito **0,50 punti per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 giorni per un massimo di punti 18**, le frazioni inferiori a 15 giorni non saranno prese in considerazione, conseguentemente non saranno cumulabili;

Punto b): Capacità tecnica relativamente all’esperienza e la professionalità acquisita nel settore dei beni confiscati per conto di Enti Pubblici per la quale saranno attribuiti **4 punti per ogni anno di servizio o frazione di esso non inferiore a mesi 6, per un massimo di punti 20**, le frazioni di mesi inferiori a 6, non saranno prese in considerazione, conseguentemente non saranno cumulabili;

Punto c) Capacità organizzativa relativamente all’assetto dell’Ente e al personale che intende impiegare nell’attività sul bene per la quale sarà attribuito un punteggio massimo di **punti 12**;

Punto d) Qualità dell’ipotesi progettuale presentata: **massimo punti 50**.

L’aggiudicazione avverrà in favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa (quella che avrà conseguito il maggior punteggio che comunque non potrà essere inferiore a 50 punti) valutabile in base agli elementi che insieme costituiranno il punteggio massimo attribuibile ad ogni offerta-progetto da parte della Commissione di gara.

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLA GARA:

Il giorno alle ore, la Commissione procederà in seduta pubblica all’esame della documentazione prodotta dagli offerenti ai fini dell’ammissione alla gara.

La Commissione di gara, ove lo ritenga necessario, e senza che ne derivi un aggravio probatorio per i concorrenti, ai sensi dell' art. 71 del D.P.R. n. 445/2000, può altresì effettuare verifiche della veridicità delle dichiarazioni attestanti il possesso di tutti requisiti dichiarati e della capacità

tecnica e organizzativa con riferimento ai concorrenti individuati con sorteggio oppure individuati secondo criteri discrezionali.

Successivamente, in forma riservata, la Commissione di gara procederà, attraverso i tecnici che la costituiscono, alla valutazione delle offerte-progetto.

Conclusa la valutazione tecnica, la Commissione di gara dopo l'attribuzione dei singoli punteggi procederà alla stesura di una graduatoria finale sommando i punteggi attribuiti.

Quindi si procederà, in seduta pubblica, alla lettura della graduatoria.

Il bene potrà essere concesso all'Ente a cui sarà attribuito il massimo punteggio.

La Commissione di gara richiederà all'Ente che si colloca al primo posto in graduatoria, di comprovare il possesso di tutti requisiti dichiarati e della capacità tecnica e organizzativa.

Quando tale prova non sia fornita ovvero non si confermino le dichiarazioni allegate alla richiesta di assegnazione la Commissione procede all'esclusione del concorrente dalla gara nonché all'eventuale applicazione delle norme vigenti in materia di false dichiarazioni.

In tal caso la Commissione scorrerà la graduatoria e procederà ai sensi del periodo precedente nei confronti dei soggetti che seguono.

E' data facoltà ai partecipanti alla selezione di documentare preventivamente la dichiarazione resa tramite la presentazione di formale attestazione da parte dei committenti dei servizi.

Il bene potrà essere concesso anche in presenza di una sola offerta pervenuta o rimasta in gara.

I concorrenti, ad eccezione dell'aggiudicatario, possono chiedere al soggetto attuatore della gara la restituzione della documentazione presentata per la partecipazione alla gara.

Il bene è affidato con provvedimento concessorio della Giunta Municipale su proposta del secondo le risultanze della selezione pubblica.

La concessione del bene comunque dovrà essere preceduta dall'acquisizione delle informazioni prefettizie in ordine all'Ente richiedente, ai sensi della normativa vigente, e alle persone dei soci, degli amministratori e del personale proprio che lo stesso Ente intende impiegare nel bene.

L'Amministrazione comunale, indipendentemente dalle risultanze della selezione pubblica, si riserva la facoltà insindacabile di non dare luogo alla concessione del bene qualora il progetto di utilizzazione del bene richiesto non risponda all'interesse pubblico o non sia coerente con i programmi dell'Amministrazione Comunale. Le spese della concessione contratto sono a carico dell'Ente. La concessione è comunque subordinata alla presentazione della documentazione comprovante il possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara.

L'Amministrazione comunale si riserva di disporre con provvedimento motivato ove ne ricorre la necessità, la riapertura della gara e l'eventuale ripetizione delle operazioni di essa.

A chi rivolgersi E' possibile consultare l'elenco dei beni disponibili da concedere, con l'indicazione della specifica destinazione, nel portale del Comune di (.....), presso l'Ufficio del Comune di Via/Piazza, CAP.....Comune..... (...) -nei giorni di martedì e giovedì dalle ore 9,30 alle ore 12,30, (Tel.).

Per ulteriori chiarimenti, i soggetti interessati, possono rivolgersi al Responsabile del procedimento presso il cui ufficio si possono ritirare oltre l'elenco dei beni concedibili, anche il capitolato e lo schema di richiesta.

.....li.....

Il

COMUNE DI

PROVINCIA DI

BENI CONFISCATI A CONSORTERIE MAFIOSE

<i>Tipologia area</i>	<i>Decreto di Assegnazione</i>	<i>Finalità</i>	<i>Estensione totale</i>	<i>Ubicazione</i>	<i>Soggetto cui è stato confiscato il bene</i>	<i>Valore</i>	<i>Ente Gestore</i>	<i>Estremi, oggetto durata atto di concessione</i>
Terreno/ Fabbricato	Decreto direttoriale n. del	Sociale /Istituzionale	Terreno/Fabbricato di mq.....	Comune di Via..... individuato nel N.C.E.U./N.C.T. al foglio.... p.lle	Nome....Cognomeluogo.....e data di nascita.....	€	Da assegnare	Concessione n°....del..... Tipologia attività..... Durata.....

